


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini



ACCORDO VIDEOSORVEGLIANZA

***DISTRETTO DI RIMINI
STRUTTURA PSICHIATRICA "IL GLICINE"
DI BELLARIA – IGEA MARINA***

Documento sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, dell'Area del Comparto e con la RSU

DISTRETTO
Rimini

DIST. REGIONALE
PRESIDIO OSP RIMINI
PRESIDIO OSP RICCIONE
DIRET. TEC. PRESIDIO
AUT. TECNICA
ISPEZZ. e CONTROLLO
LOGISTICA

DIREZIONE Infermeria
STICA e RECUPERO
DIP. SANITA' PUBBLICA

SECCION
RISORSE
AUT. PERS
NUCLEO VERIFICAZ.

DA DS SIND

Il giorno 05/03/2013 i rappresentanti dell'ente, delle Organizzazioni Sindacali del personale del Comparto, della RSU e della Dirigenza Medica, Veterinaria ed SPTA hanno convenuto sulla necessità di dover procedere all'installazione del sistema di videosorveglianza presso la Struttura Psichiatrica "Il Glicine" di Bellaria - Igea Marina, così come descritto e rappresentato nei documenti in allegato (planimetrie dei luoghi e lista con indicazione delle caratteristiche del sistema e della legittimazione), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che si sottoscrivono per accettazione.

Richiamati:

- il D.lgs 196/2003 ed in particolare gli artt.li 114 e 171;
- l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza;
- Raccomandazione del Ministero della Salute del 04.03.2008 sulla Prevenzione del Suicidio di paziente in Ospedale;
- Raccomandazione del Ministero della Salute del 08.11.2007 sulla Prevenzione degli Atti di violenza a danno degli Operatori Sanitari.

Premesso che:

- l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge 300/1970, sono ammessi solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro ed in ogni caso le telecamere non dovranno essere posizionate in modo da inquadrare postazioni fisse di lavoro;
- l'azienda si dota di un sistema di videosorveglianza per specifiche esigenze di tutela della sicurezza degli operatori aziendali anche operanti in reparti o strutture "critiche", di tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di atti vandalici e, per quanto concerne le singole UO di area clinico assistenziale, per necessità di garanzia della continuità dell'assistenza sanitaria e della cura di pazienti nonché per la prevenzione di condotte autolesioniste da parte dei pazienti ricoverati o presi in carico presso strutture o servizi, specificamente indicate nella documentazione allegata;
- in particolare, la Struttura "Glicine" ospita persone con gravi patologie psichiche e dunque, con capacità critiche e di giudizio, grandemente scemate;
- la struttura è dotata di area cortilizia a libero accesso degli ospiti per scopi terapeutici o ricreativi, provvista di regolamentare recinzione. L'area esterna e cortilizia è strutturata in modo tale da non consentire il controllo diretto e costante, dell'intero spazio, pertanto è necessario monitorare le attività dei pazienti attraverso sistemi di video sorveglianza onde evitare condotte auto o etero lesionistiche nonché per controllare eventuali tentativi di fuoriuscita, non autorizzate, degli ospiti;
- il sistema di videosorveglianza non è finalizzato al controllo a distanza dei lavoratori, vietato espressamente dal legislatore, ma preso atto che dall'installazione delle apparecchiature potrebbe derivare anche un controllo, seppur indiretto, dell'attività dei lavoratori, saranno installati appositi cartelli segnaletici d'informativa relativa all'area videosorvegliata come da modello previsto dal Garante per la protezione dei dati personali;
- i lavoratori, oltre ad essere informati circa presenza e modalità d'uso dell'impianto, potranno visionare l'informativa di cui all'art 13 del D.Lgs 196/2003, sul "Portale del Dipendente" dell'Azienda USL di Rimini.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "A", "Mi", "PP", "ME", "PP", "MN", "UP", "BC", "MT", "H", "D"]

LE PARTI CONVENGONO CHE:

1. L'azienda procede all'installazione dell'impianto di videosorveglianza, con le caratteristiche descritte nelle relazioni tecniche e per le finalità, modalità e ubicazione delle apparecchiature indicate nella lista di controllo e nella planimetria in allegato al presente accordo, costituendone parte integrante e sostanziale.
2. Le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti (spogliatoi, servizi, luoghi di ristoro...).
3. Le immagini non vengono acquisite mediante videoregistrazione, ma soltanto visionate in tempo reale senza audio.
4. Il video server del sistema non permette l'eventuale videoregistrazione delle immagini.
5. Sarà istituito un "Registro degli interventi" a cura e sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'UO Attività Tecniche che provvede alla compilazione, custodia, archiviazione. Il Registro sarà composto con fogli legati e numerati progressivamente, nel quale andranno annotati tutti gli interventi di modifica, manutenzione ordinaria e/o straordinaria all'impianto di registrazione e ripresa video, il giorno, l'ora, il motivo dell'eventuale visione/estrazione delle immagini registrate. Le annotazioni nel registro dovranno essere controfirmate dal Rappresentante dei lavoratori e dal Responsabile del sistema di videosorveglianza. In caso di assenza del Responsabile del Distretto per la Videosorveglianza egli sarà sostituito dal proprio facente funzioni.
6. Le operazioni di accesso al sistema suddetto, che potrà essere fatta solo su indicazione dell'Autorità Giudiziaria, dovrà avvenire alla presenza del rappresentante dei lavoratori e del Responsabile del Sistema di videosorveglianza come sopra individuato. Anche ove necessario per finalità aziendali (connesse alla tutela del patrimonio, alla tutela della salute e alla verifica di autori di danneggiamenti o atti vandalici) o per scopo di verifica del corretto funzionamento, l'accesso al sistema deve avvenire alla presenza del rappresentante dei lavoratori, come predetto.
7. Il sistema, funzionante nell'arco delle 24 ore per sette giorni su sette senza alcuna interruzione, può funzionare solo in forma di videosorveglianza.
8. L'informativa estesa è resa disponibile in copia mediante pubblicazione sul sito aziendale e tramite modulistica affissa in spazi aziendali e/o prossimità delle zone soggette a videosorveglianza, è data anche comunicazione sul "Portale del Dipendente" dell'Azienda USL di Rimini.
9. I monitor ed i videocitofoni per la visione delle immagini si trovano in vani all'interno del quale operano i dipendenti della struttura e che non permettono la diffusione delle immagini.
10. Ai fini della tutela dei lavoratori, le telecamere non sono posizionate e/o predisposte per riprendere le zone sensibili rispetto al controllo dei lavoratori (es. marcatempo).
11. Ogni aspetto tecnico e di conformità logistica e regolamentare sugli impianti eventualmente modificati o di nuova installazione, sarà sottoposto dal Responsabile per la

Videosorveglianza, alla competente Commissione Aziendale per la Videosorveglianza istituita con Deliberazione del direttore Generale n. 663 del 2011.

12. La citata Commissione, nel momento in cui fosse necessario procedere a disinstallazione o cambio di inquadratura dell'impianto nei luoghi di cui alla documentazione allegata, su richiesta del responsabile di U.O., acquisito il parere del Direttore del Distretto, dovrà inviare alle RSU ed alle OOSS firmatarie del presente accordo un documento che descriva gli interventi richiesti e le relative motivazioni. Decorso 20 giorni senza che siano pervenute alla Commissione medesima osservazioni scritte in merito, si riterranno ratificate e autorizzate dalle parti le modifiche e ne verrà data informativa al Direttore del Distretto.
13. Nel caso invece di nuove installazioni, fermo restando il vaglio preventivo della Commissione Aziendale preposta, su istanza del Responsabile della Video Sorveglianza per la Struttura di afferenza dell'impianto, dovrà procedersi a nuovo Accordo ad hoc, come da art. 4 della L.300 del 1970.
14. Si individui quale rappresentante dei lavoratori che potrà visionare il corretto funzionamento dell'impianto la persona di Auriemma Gianluca, come da indicazione del Coordinatore delle RSU ovvero i suoi sostituti designati in Iacuanello Ferdinando e Norcia Michele. L'accesso del rappresentante, su motivata richiesta, sarà mirato, esclusivamente, alla verifica del rispetto della Legge 300/70.
15. Qualora intervengano variazioni dei nominativi precitati essi dovranno essere comunicate formalmente, a cura dello stesso rappresentante, al Responsabile per la videosorveglianza della struttura interessata ed alla Direzione Territoriale del lavoro di Rimini
16. Il Direttore del Distretto è responsabile del sistema di videosorveglianza e videocontrollo come da art 7 del Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza e Videocontrollo nonché del trattamento dei dati effettuato mediante videosorveglianza e videocontrollo svolto nella Sede di sua competenza.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si rimanda alla normativa vigente ed al Regolamento Aziendale (Delibera 470 del 2010)

Allegati:

- 1) planimetria dei luoghi di installazione del sistema di videosorveglianza, comprensiva di relazione tecnica dell'impianto; relazioni tecniche;
- 2) lista di controllo apparecchiature installate.

Letto e sottoscritto.

Per l'Azienda USL di Rimini

Direttore Sanitario, Saverio Lovecchio

Direttore Amministrativo, Paola Lombardini

Direttore Direzione Infermieristica e Tecnica, Antonietta Santullo

[Handwritten signatures and initials are present below the printed names and on the right margin of the page.]

Per le Organizzazioni Sindacali Area Dirigenza Medica e Veterinaria

ANPO
FUM-Hbelli
UILPavia G. C. Me
FP CGIL Medici
AARDI-ENAC
ANAO ASSONED

ANPO
ENAO
Alc. baccellio
V. F. F. F.
Ch. C. C.

Per le Organizzazioni Sindacali dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa

ANPI Delegato Me. F.
SNAB SDS Me. F.
SINAFI Barbara Gendel

FP CGIL SPTA Me. F.
CIDA Me. F.

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria

Moschos Colpo

Per le OO.SS. Area Comparto Sanità

FP CGIL
UIL IPC Pen. N. C. Me. F.
CISL FP LAQUANILLO F. B. M. M. S. T. A.

FP CGIL
FIAS
Me. F.

Rimini, li05/03/2013.....

CHECK LIST SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

STRUTTURA PSICHIATRICA "IL GLICINE"

Area (vedere planimetria)	Finalità videosorveglianza	Numero telecamere	Tipologia impianto	Durata conservazione registrazioni
Impianti di sola videosorveglianza: Aree esterne. Rif. Planimetria 1	<input type="checkbox"/> incolumità operatori <input type="checkbox"/> incolumità persone <input checked="" type="checkbox"/> tutela salute <input type="checkbox"/> tutela patrimonio aziendale <input type="checkbox"/> atti vandalici <input type="checkbox"/> altro	n. 4 videosorveglianza	<input checked="" type="checkbox"/> videosorveglianza <input type="checkbox"/> videocitofono <input type="checkbox"/> videoregistrazione	Solo videosorveglianza

L. 10/05/2012 n. 136
 (L. 10/05/2012 n. 136)
 (L. 10/05/2012 n. 136)
 (L. 10/05/2012 n. 136)
 (L. 10/05/2012 n. 136)

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD